

6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

7. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 6

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 30 o 31 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 6.

Si applica la procedura prevista all'articolo 5, paragrafi 7 e 8.

In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la

procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 7

Le procedure previste agli articoli 5 e 6 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 8

In deroga agli articoli 5 e 6, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 21 o 30 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché degli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste all'articolo 21 o all'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Articolo 9

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.

Articolo 10

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo europeo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT